



insured.™

DATA FLOW @OFFICE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE
PER MACCHINARI ED INFORMATICA D'UFFICIO

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Il contraente deve prendere visione della nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.



Fascicolo Informativo Ediz. Maggio 2015

ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: - Viale Monza 258 - 20128 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043 L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK.
info.ace.italy@acegroup.com - www.aceeuropeangroup.com www.acegroup.com/it-it/

One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies



NOTA INFORMATIVA

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: **31/05/2015**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

Avvertenza: Estensioni, Esclusioni, Delimitazioni e/o nuove garanzie

Le condizioni di assicurazione del presente fascicolo, possono essere variate mediante una serie di estensioni di garanzia, nuove garanzie, delimitazioni, e/o esclusioni da concordarsi fra le parti, che modificano la portata dell'assicurazione e sono contenute negli articoli a stampa negli Allegati alla polizza e/o nella scheda di polizza, nelle Condizioni Particolari di Polizza, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. A tal proposito si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contenuto della scheda di polizza, degli Allegati e/o nelle Condizioni Particolari in quanto apportano modifiche alla polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

ACE European Group Limited. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Viale Monza 258 - 20128 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043 L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. è pari a £ 1.002.915 (€ 1.255.103) migliaia e comprende il capitale sociale pari a £ 544.741 (€ 681.719) migliaia e le riserve patrimoniali pari a £ 458.174 (€ 573.384) migliaia; gli importi in Euro sono

calcolati secondo il cambio corrente alla data del 31 Dicembre 2014. Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito www.acegroup.com/eu-en/about-ace/ seguendo il percorso qui indicato: "Financial Information", "Reports & Accounts", "ACE European Group Limited" (alla voce "Balance Sheet" del documento ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS). L'indice di solvibilità dell'impresa, inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,56.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

LIMITAZIONE "OFAC" VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

ACE European Group Limited è una società del gruppo ACE Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, ACE European Group Limited è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

Avvertenza

La presente limitazione è posta a titolo preventivo in quanto Premesso che ACE European Group Ltd è una filiale con Casa Madre Statunitense, ACE Limited, società quotata al New York Stock Exchange e che, di conseguenza, ACE European Group Ltd è soggetta a determinate leggi e regolamenti degli Stati Uniti, oltre che U.E., O.N.U., Regno Unito e a sanzioni e/o restrizioni nazionali che possono vietare di fornire copertura o di liquidare dei sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche.

Ciò premesso, si prende atto tra le Parti che il contratto è soggetto alle dichiarazioni che:

1. Il Proponente **NON** è una persona fisica o giuridica e/o una





entità domiciliata in uno dei suddetti paesi sanzionati dall'OFAC.

2. Il Proponente **NON** è a conoscenza che la sua attività e/o i suoi servizi possono essere rivolti direttamente o indirettamente (o i suoi prodotti possono essere esportati) verso paesi e/o persone soggetti a sanzioni e/o restrizioni da parte dell'OFAC.
3. Le attività commerciali e/o i servizi del Proponente **NON** coinvolgono la spedizione, lo stoccaggio e/o l'utilizzo di beni o prodotti provenienti da uno dei paesi sanzionati dall'OFAC.
4. Le attività commerciali e/o i servizi del Proponente **NON** coinvolgono e/o **NON** sono destinate direttamente, o indirettamente, al comparto energetico dell'Iran.
5. Le attività commerciali e/o i servizi del Proponente **NON** sono collegate a qualsiasi attività che possa ledere o essere lesiva dei diritti umani.

Per i contratti di durata non inferiore ad un anno, il contratto è stipulato con rinnovo tacito, pertanto nel caso in cui non sia inviata tempestiva disdetta, il contratto è rinnovato per la durata di un anno a decorrere dalla prima scadenza utile e così successivamente.

Avvertenza:

La disdetta deve essere spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di riferimento tramite lettera raccomandata e determina la cessazione degli effetti del contratto a far data dal termine del periodo di riferimento. Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La presente copertura assicurativa è applicabile ad attività d'ufficio e/o commercio in locali prevalentemente adibiti a tale uso, ove vi sia presenza di macchinari elettronici per lo svolgimento dell'attività stessa, esclusivamente in locali fuori terra, ubicati in fabbricati costruiti con strutture portanti, e muri divisorii, costruiti in laterocemento (sono tollerate pareti mobili, controsoffitti, e pavimenti flottanti, in materiali differenti). La presente copertura assicurativa è valida esclusivamente per i beni assicurati riposti nelle località ,e più precisamente negli indirizzi, indicati nel frontespizio di polizza, e definiti con il termine : "Ubicazione del Rischio".

Purché

Il numero delle "postazioni lavoro" presenti complessivamente nelle "Ubicazioni di Rischio" sopra richiamate non superino:

- il numero di 30 "postazioni di lavoro".

Superamento (del nr delle postazioni lavoro)

Qualora - nel corso del rapporto contrattuale - il numero totale delle Postazioni di lavoro per tutte le località assicurate superi quello convenuto, è fatto obbligo all'Assicurato di comunicarlo alla Società, la quale si riserva di sostituire la presente polizza con altra Data Flow estesa oppure di mantenere in essere il presente contratto applicando differenti tassi di premio. Nel caso in cui avvenga un sinistro prima che venga fatta comunicazione alla

Società dell'aumento delle "Postazioni di Lavoro" oltre il nr di 30 unità, l'indennizzo verrà calcolato in base al disposto dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a tutti gli enti assicurati applicando la regola proporzionale. Tuttavia se la somma assicurata in polizza risulterà inferiore al valore di riacquisto a nuovo di tutti i macchinari assicurati, la proporzionale applicata all'indennizzo non potrà essere superiore al 30 % e cioè ,considerando che il limite massimo di indennizzo di polizza per uno o più sinistri, prima dell'applicazione delle franchigie previste in polizza, non potrà essere ridotto a meno del 70% per effetto della regola proporzionale anzidetta.

GARANZIA:

L'assicurazione globale per il macchinario d'ufficio (installato ,collaudato e in attività), inteso come oggetto dell'attività dei macchinari assicurati, come previsto dalle Condizioni Generali d'Assicurazione, e dalle sotto indicate ulteriori condizioni, comprende:

- a) danni non esclusi dall' art.2 delle C.G.A. alla parte fisica delle macchine ed impianti d'ufficio.
- b) costi di riacquisto, a seguito di quanto sopra, di licenze d'uso di programmi .
- c) costi di riacquisto, reinstallazione, salvataggio, reinserimento, di sistemi operativi, programmi in licenza d'uso, programmi utente, archivi di dati, dati, a seguito di danneggiamento o distruzione informatica che abbia avuto come conseguenza l'arresto, il malfunzionamento, la incapacità di eseguire le normali attività elaborate precedentemente al momento in cui è avvenuto il sinistro ,da:
 - atto intenzionale doloso di dipendenti ,o ex dipendenti
 - errore durante la manutenzione della gestione informatica da parte di un fornitore di servizi o di un dipendente qualificato ed incaricato dei medesimi servizi.
 - atto intenzionale doloso di terzi attuato per le vie informatiche di comunicazione dall'esterno dell'azienda.
 - Virus, di qualsiasi ceppo.
 - danni avvenuti in occasione di ordinaria manutenzione attuata da parte del manutentore.
 - tutti gli altri danni materiali e diretti conseguenti al punto a) e non esclusi dall'art. 2 delle C.G.A.

Avvertenza:

La copertura descritta è soggetta a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione – per gli aspetti di dettaglio - sul contenuto della SCHEDA DI POLIZZA, dell'art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, e gli art. 4,5,6,7,8,9,10,11 della Polizza Globale Per Macchinari E Informatica D'ufficio, nonché agli articoli tutti delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Avvertenza:

La copertura descritta è soggetta a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. A tal proposito, in particolare, si richiama l'attenzione sulla Scheda Di Polizza, sul Frontespizio Di





Polizza PARTE A) Articoli 1 e 2, e sugli art. 6,8,9,11,12 e 15 delle Condizioni Generali di assicurazione;

Allo scopo di facilitare la comprensione delle modalità di applicazione del limite di indennizzo da parte del contraente, si illustra il relativo meccanismo mediante le seguenti esemplificazioni numeriche. Allo scopo di facilitarne la comprensione da parte del Contraente, se ne illustra il meccanismo mediante la seguente esemplificazione numerica:

Limite di indennizzo: € 18.000,00
Danno accertato: € 5.000,00
Franchigia applicabile: € 200,00
Altri danni indennizzati ai sensi della polizza: nessuno
Danno liquidabile: € 4.800,00

Copertura Ricorso Terzi derivante dai sinistri coperti dalla garanzia precedente:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza pari al 50% di quanto indicato come limite di massimo indennizzo di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile con la Sezione macchinario fisso di polizza. La presente garanzia non si considererà in aumento al limite di indennizzo di polizza perché resta inteso che in caso di sinistro ove sia coinvolta anche la garanzia prestata con la presente clausola, detto limite massimo di indennizzo di polizza rimane invariato e pertanto la Società non sarà tenuta complessivamente a pagare per l'insieme delle garanzie prestate somma maggiore dell'importo di massimo indennizzo di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

Si rinvia al punto 11 RICORSO TERZI - della Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Avvertenza:
La copertura descritta è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 6,8,9,11,12, e 15 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché del punto 11 della Polizza.

Avvertenza:
La copertura descritta è soggetta a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. A tal proposito, in particolare, si richiama l'attenzione sull'articolo 15 delle Condizioni Generali di assicurazione; sul punto 11 della Polizza, sulla Scheda di Polizza, sul contenuto del Frontespizio di Polizza.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo:
Sottolimito per Ricorso Terzi: € 30.000,00€
Somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere: € 2.500,00
Franchigia applicabile: nessuna

Altri danni indennizzati ai sensi della polizza: € 1.000 per danni coperti dalla Sezione A della polizza
Sinistro liquidabile: 2.300,00€

Avvertenza:
Si evidenzia che la Copertura Ricorso Terzi è operante unicamente a seguito di sinistro indennizzabile sulla scorta della Copertura Macchinari ed Informatica d'Ufficio.

Avvertenza:
La presente polizza assicurativa permette altresì di stipulare le seguenti coperture accessorie.

DANI INDIRECTI
Garanzia accessoria Perdite Economiche derivanti da intralcio-fermo dell'attività operante esclusivamente se presente in polizza:

La presente garanzia, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia Copertura Macchinari e Informatica d'Ufficio, rimborsa le spese generali fisse realmente sostenute dall'Assicurato durante il periodo di inattività. **Si rinvia agli articoli tutti dell'Appendice di estensione di copertura alle perdite derivanti da intralcio fermo delle attività per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.**

Avvertenza:
La presente garanzia accessoria è soggetta a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama particolare attenzione sul contenuto degli articoli 2,3,4,5,7 dell'Appendice relativa, in aggiunta a quanto richiamato con riferimento alle Condizioni Generali di assicurazione.

Avvertenza:
La presente garanzia accessoria è soggetta a franchigie, scoperti e massimali limiti di indennizzo. A tal proposito, in particolare, si richiama l'attenzione sul frontespizio dell'Appendice relativa e sugli articoli di riferimento citati nella copertura base.

Avvertenza:
Si evidenzia che la garanzia è operante unicamente a seguito di sinistro indennizzabile a termine delle garanzie non accessorie.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo:

Limite di indennizzo: € 60.000,00 con il massimo di € 1.000,00 per giorno
Massimo periodo di indennizzo: 90 giorni
Danno accertato: € 50.000,00 corrispondente ad un fermo totale di 25 giorni
Franchigia applicabile: 2 giorni (corrispondente, dati alla mano, ad un importo pari a 4.000 €) con il minimo di € 1.000,00





Altri danni indennizzati ai sensi della polizza: € 1.000 per danni coperti dalla Sezione A della polizza

Danno liquidabile: € 46.000,00

Garanzia accessoria Computer Portatili operante esclusivamente se presente in polizza:

La presente garanzia accessoria indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai computer portatili, anche se di proprietà di terzi, in tutto il mondo, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Si rinvia agli articoli 1 e 3, 6, 7 e 8 dell'Appendice di estensione di copertura della presente garanzia accessoria per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Avvertenza:

La presente garanzia accessoria è soggetta a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 6 dell'Appendice relativa, in aggiunta a quanto richiamato con riferimento alle Condizioni Generali di assicurazione.

Avvertenza:

La presente garanzia accessoria è soggetta a franchigie, scoperti e massimali limiti di indennizzo. A tal proposito, in particolare, si richiama l'attenzione sull'articolo 5 dell'Appendice relativa e sul Frontespizio dell'Appendice rilevante.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo

Limite di indennizzo: € 2.000,00

Danno accertato: € 1.000,00

Franchigia applicabile: € 200,00

Danno liquidabile: € 800,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

Avvertenza:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione della Società nonché determinare la cessazione del contratto. Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la

cessazione del contratto. Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché, limitatamente alla garanzia accessoria Responsabilità Civile Professionale Informatica, all'articolo 10 dell'Appendice di estensione della predetta garanzia accessoria.

Di seguito, sono elencate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento o una diminuzione del rischio:

- **aggravamento del rischio: presenza in ufficio di apparecchiature mediche, non coperte dalla presente polizza**
- **diminuzione del rischio: dimezzamento del fatturato**

6. Premi

Il premio è "unico" e viene corrisposto una sola volta per l'intero periodo contrattuale e senza possibilità di frazionamento. Il premio viene corrisposto al Broker oppure alla Compagnia mediante bonifico bancario. Si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione per alcuni aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio.

Avvertenza:

Non è prevista l'applicazione di sconti di premio da parte dell'impresa e dell'intermediario.

7. Rivalsa

Avvertenza:

Non è prevista rivalsa della Società a carico dell'Assicurato.

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

Dopo ogni sinistro, nel rispetto delle modalità e dei termini di polizza, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione. Si rinvia all'articolo 18 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La Società inoltre ha diritto di recedere in qualsiasi momento dalla Copertura Macchinari ed Informatica d'Ufficio limitatamente ai danni causati da Virus, con preavviso di 30 giorni, e previo rimborso della parte di premio non goduta. Si rinvia al punto 10 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. Quanto alla garanzia accessoria della Responsabilità Civile Professionale Informatica, qualora il Contraente/Assicurato non comunicasse alla Società eventuali variazioni della classe di fatturato, in caso di Sinistro la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Si rinvia all'articolo 10 dell'Appendice di estensione della presente garanzia accessoria per gli aspetti di dettaglio delle singole procedure liquidative.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il





terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente. I premi imponibili di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:

- Garanzia Macchinari ed Informatica d'Ufficio:
aliquota: 22,25%
- Garanzia Ricorso Terzi:
aliquota: 22,25%
- Garanzie accessorie:
aliquota: 22,25%

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dalle imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, entro le ventiquattro ore successive o al momento in cui ne viene a conoscenza, darne avviso sommario alla Società. Nei tre giorni successivi al sinistro deve darne dichiarazione circostanziata. L'ammontare del danno è concordato fra la Società e l'Assicurato. Si rinvia agli articoli 9, 10, 11, 12 delle Condizioni Generali di assicurazione, all'articolo 9 della Polizza, nonché alle Norme da seguire in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione. Per la garanzia accessoria Responsabilità Civile Professionale Informatica, l'Assicurato deve dare comunicazione del sinistro in forma scritta entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Si rinvia agli articoli 11 e 13 dell'Appendice relativa per gli aspetti di dettaglio. Per la garanzia accessoria Perdite Pecuniarie derivanti da Intralcio Fermo dell'attività, l'Assicurato deve, nei tre giorni successivi al sinistro darne avviso alla Società e predisporre la relativa documentazione. Si rinvia all'articolo 2 dell'Appendice relativa per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ace European Group Ltd. - Direzione generale per l'Italia - [Ufficio Reclami] - viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02. 27.095 1, fax. 02. 27.095.333. ufficio.reclami@acegroup.com

ACE European Group Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il rappresentante legale
Orazio Rossi



L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

L'esponente potrà altresì, conformemente alla procedura FIN - NET presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'IVASS, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'IVASS all'esponente.

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'autorità giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di disaccordo tra Assicurato e Società in merito alla liquidazione del danno, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro o ad un collegio arbitrale.

Avvertenza:

In ogni caso, è facoltà delle parti adire l'Autorità giudiziaria competente.

Ace European Group Ltd. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.



POLIZZA GLOBALE PER MACCHINARI E INFORMATICA D'UFFICIO

3) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente copertura assicurativa è applicabile ad attività d'ufficio e/o commercio in locali prevalentemente adibiti a tale uso, ove vi sia presenza di macchinari elettronici per lo svolgimento dell'attività stessa, esclusivamente in locali fuori terra, ubicati in fabbricati costruiti con strutture portanti, e muri divisorii, costruiti in laterocemento (sono tollerate pareti mobili, controsoffitti, e pavimenti flottanti, in materiali differenti). La presente copertura assicurativa è valida esclusivamente per i beni assicurati riposti nelle località, e più precisamente negli indirizzi, indicati nel frontespizio di polizza, e definiti con il termine: "Ubicazione del Rischio".

Purché il numero delle "postazioni lavoro" presenti complessivamente nelle "Ubicazioni di Rischio" sopra richiamate non superino il numero di 30 "postazioni di lavoro".

Superamento (del nr delle postazioni lavoro)

Qualora - nel corso del rapporto contrattuale - il numero totale delle Postazioni di lavoro per tutte le località assicurate superi quello convenuto, è fatto obbligo all'Assicurato di comunicarlo alla Società, la quale si riserva di sostituire la presente polizza con altra Data Flow estesa oppure di mantenere in essere il presente contratto applicando differenti tassi di premio. Nel caso in cui avvenga un sinistro prima che venga fatta comunicazione alla Società dell'aumento delle "Postazioni di Lavoro" oltre il nr di 30 unità, l'indennizzo verrà calcolato in base al disposto dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a tutti gli enti assicurati applicando la regola proporzionale. Tuttavia se la somma assicurata in polizza risulterà inferiore al valore di riacquisto a nuovo di tutti i macchinari assicurati, la proporzionale applicata all'indennizzo non potrà essere superiore al 30 % e cioè, considerando che il limite massimo di indennizzo di polizza per uno o più sinistri, prima dell'applicazione delle franchigie previste in polizza, non potrà essere ridotto a meno del 70% per effetto della regola proporzionale anzidetta.

4) GARANZIA

L'assicurazione globale per il macchinario d'ufficio (installato, collaudato e in attività), inteso come oggetto dell'attività dei macchinari assicurati, come previsto dalle Condizioni Generali d'Assicurazione, e dalle sotto indicate ulteriori condizioni, comprende:

- danni non esclusi dall' art.2 delle C.G.A. alla parte fisica delle macchine ed impianti d'ufficio.
- costi di riacquisto, a seguito di quanto sopra, di licenze d'uso di programmi .
- costi di riacquisto, reinstallazione, salvataggio, reinserimento, di sistemi operativi, programmi in licenza d'uso, programmi utente, archivi di dati, dati, a seguito di danneggiamento o distruzione informatica che abbia avuto come conseguenza l'arresto, il malfunzionamento, la incapacità di eseguire le normali attività

elaborate precedentemente al momento in cui è avvenuto il sinistro ,da:

- atto intenzionale doloso di dipendenti ,o ex dipendenti
 - errore durante la manutenzione della gestione informatica da parte di un fornitore di servizi o di un dipendente qualificato ed incaricato dei medesimi servizi.
 - atto intenzionale doloso di terzi attuato per le vie informatiche di comunicazione dall'esterno dell'azienda.
 - Virus, di qualsiasi ceppo.
 - danni avvenuti in occasione di ordinaria manutenzione attuata da parte del manutentore.
 - tutti gli altri danni materiali e diretti conseguenti al punto a) e non esclusi dall'art. 2 delle C.G.A.
- d sono inoltre indennizzabili
- le spese extra sostenute per il prosieguo dell'attività (la differenza tra il totale del costo del trattamento informatico prima del sinistro e quanto sostenuto a seguito del sinistro), durante il periodo di ripristino delle normali condizioni di lavoro.

5) BENI ASSICURATI

A) HARDWARE, cioè:

personal computer, apparecchiature collegate, cavetteria, fili, apparati di trasmissione, accessorie e simili, elettroniche, elettromeccaniche e/o non, purché fissi per destinazione fotocopiatrici, centralini telefonici, condizionatori, climatizzatori, telefoni, segreterie elettroniche, cerca persone, impianti d'allarme antifurto e antincendio, impianto voci, interfoni, citofoni, videocitofoni, apparecchi di ricezione radio, di ricezione TV, videoregistratori, proiettori, quadri di controllo, impianti luci, impianti luci di emergenza, modem, fax, stabilizzatori, apparecchi di continuità, stampanti, scanner, archivi elettromeccanici, apparecchi di memoria estesa, apparecchi di rete informatica in genere, server, registratori di cassa, ivi compresi attrezzature, mobili, e arredo e comune esclusi quadri, arazzi, tappeti, argenteria, oggetti da collezione, storici, d'affezione ed il loro contenuto ,per esempio denaro, preziosi, registri, pellicole, film.

B) SOFTWARE, cioè

il costo di reinserimento dati, e/o costo reinstallazione programmi (reperibili nella normale rete commerciale, anche se adattati in programmi utente) compresi sistemi operativi.

C) SPESE EXTRA

Tali spese sono relative agli esborsi straordinari e documentabili relativi alle seguenti necessità:

- reperire copie cartacee di informazioni e dati, per ricostruire i propri dati distrutti.
- la differenza di costo per ricostituire e/o reinstallare programmi, non standard e/o commerciali.





- operare il salvataggio degli enti assicurati durante il sinistro, ai fini di ridurne l'entità.
- rimuovere, e ricollocare, gli enti mobili assicurati per continuare l'attività, a causa di inagibilità dei locali stessi anche per ordine di autorità.
- proseguire l'attività di ricostruzione e/o riparazione anche nelle ore serali e/o festive.
- farsi spedire pezzi di ricambio, e/o altri enti, necessari alla ripresa dell'attività, con il mezzo più veloce (via aerea, o, per trasporti cittadini, mototaxi).
- locare apparecchiature elettroniche e /o manodopera limitare l'interruzione di attività, e affittare degli spazi di lavoro in altra sede, anche se a causa di inagibilità dei locali per ordine d'autorità.
- riparare guasti cagionati dai ladri a impianti d'allarme antifurto, in occasione di furto di beni assicurati.
- denunciare all'autorità il furto e/o la rapina (tasse e diritti) di beni assicurati.
- adire legalmente contro il responsabile del danno (onorari del legale, tasse e diritti della amministrazione pubblica), proporzionalmente al reciproco interesse, tra Società e assicurata.
- ricostruzione di archivi cartacei, fotocolor, diapositive, disegni, nastri audio-video, purché necessari per lo svolgimento dell'attività informatica.
- risarcire danni subiti da indumenti di proprietà di dipendenti, e/o clienti, e/o collaboratori .

6) BENI ESCLUSI

Sono esclusi dalla copertura i seguenti beni

- a enti inerenti a attività medicali o di analisi ,macchinari, impianti, attrezzature industriali.
- b enti non protetti da impianti elettrici a norme, o con protezione differenziale, o con sistemi di stabilizzazione della tensione privati, relativamente ai danni risarcibili dovuti a sbalzi di tensione dell'alimentazione .
- c Hardware per sua natura (concezione e costruzione) ad impiego anche mobile/portatile ivi compreso il suo contenuto software ,anche se quando è riposto/usato nei locali ove sono riposti altri beni assicurati .
- d prodotti intellettuali che non possano essere ricostruiti mediante operazioni manuali e/o meccaniche, dati e programmi per i quali non si effettua il salvataggio settimanale con copia di sicurezza o dei quali non si possa riacquistare la licenza d'uso. installazioni esterne ai locali quali antenne, cartelloni, targhe, insegne luminose e/o non, cancelli elettrici caldaie condominiali e/o altri impianti al servizio condominiale, macchine portatili.
- e Software(programmi e dati) il cui danneggiamento informatico non provoca nell'immediato o nel prosieguo dell'attività durante il periodo di operatività della polizza l'arresto ,il malfunzionamento, la incapacità di eseguire le normali attività elaborate precedentemente al momento in cui è avvenuto il sinistro
- f Software(programmi e dati) relativi ad attività medicali o di analisi o di attività industriale-logistica.

7) RISCHI ESCLUSI

Fermo quanto indicato nelle Condizioni Generali d'Assicurazione all'art. 2, si precisa che sono esclusi anche i seguenti danni:

- a da interruzione di fornitura di energia elettrica,
- b danni da mancanza di manutenzione, e/o errori di programmazione, e/o inserimento dati, e/o furto di software, a software quando non siano in atto procedure standard di salvataggio, con frequenza almeno settimanale, con copie di sicurezza, accesso controllato ai locali di lavoro.
- c da ammanco dovuto a furto avvenuto senza scasso dei mezzi di protezione, e/o di allarme.
- d da trasporto dei beni all'esterno dell'ubicazione di rischio.

causati da:

- errori di programmazione.
- una delle seguenti persone, che agisce sia individualmente, sia in collusione con uno o più dipendenti o Terzi:
 - legali rappresentanti, amministratori ..
 - funzionari dell'Assicurato o dipendenti dell'Assicurato, dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di fatti comprovanti che in passato egli ha compiuto atti dolosi analoghi a quelli coperti dalla Polizza,
- qualunque persona o gruppo di persone esclusa mediante modifica della copertura
- responsabilità nei confronti di qualunque Terzo e per qualunque motivo, salvo quelli espressamente previsti in polizza;
- Frode, appropriazione indebita, truffa, spamming, fishing, rifiuto di prestazione di servizio (internet).
- scomparsa non chiarita di beni materiali o immateriali, inclusa qualunque perdita che divenga evidente solamente nell'inventario dello stato patrimoniale dell'assicurato o nel corso di un audit.
- utilizzo di nuovi Programmi o applicazioni, ovvero di nuove versioni di Programmi e applicazioni, qualora questi Programmi o applicazioni non abbiano precedentemente superato i test e/o non siano stati immessi in commercio almeno da 6 mesi.
- uso consapevole o cosciente di Programmi illegali o senza licenza, in violazione delle disposizioni della legge del 22 aprile 1941 n 633 e successive modifiche riguardanti la tutela del software.
- usura, perdita di prestazioni o obsolescenza di apparecchiature elettroniche e di altri beni utilizzati dall'Assicurato in conseguenza dell'uso ordinario o del graduale deterioramento e che sono o potrebbero normalmente essere coperti da un contratto di manutenzione globale.
- modifica o distruzione di Data che non possono essere ripristinati a causa della scomparsa, comunque avvenuta, delle necessarie informazioni su cui si basano.
- applicazione di qualunque regolamento doganale o di quarantena, per ordine di qualunque governo, de iure o de facto, ovvero di qualunque autorità civile o militare in conseguenza del quale siano intervenuti il sequestro, la confisca, la requisizione, la distruzione o il danneggiamento dei Beni assicurati.





- malf funzionamento delle reti esterne (es. internet, carrier telematici) che comportino l'incapacità da parte dell'Assicurato di proseguire le sue attività anche se ciò comporta la cancellazione, modifica o compromissione dei suoi Data .
- malf funzionamento delle linee aeree di comunicazione (es. satellite, Wi Fi e simili)
- graduale deterioramento dell'isolamento dei cablaggi sotterranei sottotraccia (es interrati, immurati)
- qualsiasi danno derivante da Trading (es. commercio e/o scambio di titoli borsistici, giochi telematici, casinò telematico, scommesse telematiche, riffe e giochi d'azzardo, autorizzati e/o non)
- qualsiasi danno indiretto salvo quanto espressamente coperto nelle spese extra.-
- modifica o miglioramento dei Data o dei Supporti dei Data, dei Programmi e dei loro sviluppi, delle logiche di prevenzione, protezione e difesa, attuate in seguito a un Sinistro.
- impossibilità dell'uso normale di quanto assicurato perché o soggetto a confisca definitiva o temporanea, o privazione temporanea dell'uso per ordine di autorità (sequestro, blocco da sigilli giudiziari, etc..), o danneggiato a seguito delle succitate evenienze.
- Interruzione delle Telecomunicazioni Internet, vale a dire le interruzioni del servizio dati come ad esempio la mancanza di trasmissione in entrata o in uscita di voce, dati o video, che non sono causati direttamente dall'infrastruttura assicurata o da quella di fornitori di servizi informatici nominati in polizza , anche quando la copertura è estesa alle Spese extra da Interruzioni di Trasmissione.

8) CAPITALE ASSICURATO

A deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che il capitale indicato in polizza è assicurato a 1° RISCHIO ASSOLUTO, senza cioè tenere conto dell'effettivo valore complessivo dei beni assicurati, pertanto in caso di sinistro totale, o parziale, l'indennizzo non sarà soggetto alla riduzione proporzionale, purché siano rispettate le condizioni previste dal suindicato punto 1).

9) DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Il calcolo dell'indennizzo dovrà essere effettuato in base ai seguenti criteri (fermi i disposti degli articoli 1.6.8):

A) HARDWARE:

danno parziale: quando le spese di riparazione sono inferiori al valore di rimpiazzo della macchina danneggiata con altra equivalente per rendimento, ridotto dell'importo relativo alla vetustà e/o grado di sfruttamento, la Società liquiderà tali spese al netto del valore di recupero ottenuto dalla vendita del materiale danneggiato.

danno totale: quando le spese di riparazione sono superiori al valore di rimpiazzo della macchina danneggiata con altra equivalente per rendimento, ridotto dell'importo relativo alla vetustà e/o grado di sfruttamento, il bene sarà considerato distrutto.

In tal caso la Società liquiderà:

- 1) per beni di età inferiore ai cinque anni l'importo di sostituzione con altra macchina equivalente per rendimento, comprensivo di tasse non deducibili, diritti doganali, costi di installazione e/o trasporto;
- 2) per beni di età superiore ai cinque anni l'importo di sostituzione con altra macchina equivalente per rendimento da cui verrà detratta una percentuale calcolata in base alla vetustà, percentuale che non potrà comunque essere superiore al 50% del valore di rimpiazzo.

B) SOFTWARE (DATA):

danni ai dati: verranno rimborsate le spese necessarie per il rimpiazzo o la ricostruzione dei dati, purché tali spese siano sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro e purché tutte le informazioni necessarie a tale operazione siano in possesso dell'assicurato; le spese necessarie per la raccolta dei dati presso terzi verranno considerate Spese Extra e l'indennizzo sarà limitato al costo sostenuto per il reperimento delle sole copia cartacee.

danni ai programmi: verranno rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione e la reinstallazione delle logiche standard, che lo stesso detiene su licenza, e delle logiche standard elaborate da Società di servizio delle quali esista e sia disponibile copia.

Le maggiori spese per la sostituzione di programmi standard con altri non standard e non commerciali - purché testati - saranno considerate Spese Extra e verranno indennizzate con il limite di 5 ore al costo medio di un addetto all'inserimento dati, purché tale costo non superi il limite di indennizzo previsto al punto a) "Somma assicurata, limiti di indennizzo, riduzione della somma risarcibile", penultimo e ultimo capoverso.

NB.1) Solo in caso di danno totale alla macchina, i beni considerati "di consumo" - cioè con vita breve e predeterminata - potranno essere indennizzabili in via forfettaria per un importo comunque non superiore al 50% del proprio costo di acquisto.

NB.2) L'assicurato dovrà dimostrare che le Spese Extra sono necessarie ed indispensabili. Tali spese dovranno comunque essere comprovate da regolari fatture.

NB.3) L'art. 3 delle Condizioni Generali d'Assicurazione non si applica al presente contratto relativamente a danni diretti da fulmine, ad apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche ed impianti che per loro natura e per prescrizione del costruttore, non necessitano di manutenzione con regolare contratto.

NB.4) Si precisa che i danni da Virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti al medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

10) REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite s'intendono ridotte, fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini delle condizioni di polizza.





Resta inteso però che, previa esplicita richiesta scritta alla Società, tale importo verrà reintegrato dalla data concordata, impegnandosi la Contraente a versare il rateo del premio entro 30 gg. dalla presentazione della relativa appendice.

Conseguentemente, qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

11) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza pari al 50% di quanto indicato come limite di massimo indennizzo di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile con la Sezione macchinario fisso di polizza. La presente garanzia non si considererà in aumento al limite di indennizzo di polizza perché resta inteso che in caso di sinistro ove sia coinvolta anche la garanzia prestata con la presente clausola, detto limite massimo di indennizzo di polizza rimane invariato e pertanto la Società non sarà tenuta complessivamente a pagare per l'insieme delle garanzie prestate somma maggiore dell'importo di massimo indennizzo di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- derivanti da obblighi di natura contrattuale e/o professionale o riconducibili alla fornitura di servizi, beni, informazioni, programmi, manutenzioni, installazioni e/o prestazioni di servizi o semplice vendita, gestione o consegna e/o a terzi, di software sotto qualsiasi forma.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

12) CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

Si intendono richiamate le definizioni e Condizioni Generali di Assicurazione allegate alla presente polizza, per quanto non derogato, fermo restando che per tutto quanto qui non regolato vale il Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI IN GENERALE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato per ciascuna partita di polizza, in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni e diretti alle cose assicurate causati da un qualunque evento accidentale (compresi terremoto ed eventi sociopolitici) non espressamente escluso, a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza.

Art. 2 RISCHI ESCLUSI

La Società non risarcisce i danni, le perdite, i guasti, e/o le spese, che siano causati da uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- di atti di guerra, di insurrezione, guerra civile, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, sequestro,

pignoramento, distruzione in virtù di regolamenti doganali o di quarantena, terrorismo e/o sabotaggio in genere;

- esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche (radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo);
- determinati da dolo dell'Assicurato e dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori se l'Assicurato stesso è una persona giuridica;
- deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento;
- siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, incrostazione, polvere (qualsiasi sia la sua granulometria e composizione chimica);
- vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione;





- ammanchi e smarrimenti.
- Interruzione delle Telecomunicazioni Internet, vale a dire le interruzioni del servizio dati come ad esempio la mancanza di trasmissione in entrata o in uscita di voce, dati o video, che non sono causati direttamente dall'infrastruttura assicurata o da quella di fornitori di servizi informatici nominati in polizza, anche quando la copertura è estesa alle Spese extra da Interruzioni di Trasmissione.

Art. 3 MANUTENZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

L'Assicurato s'impegna ad usufruire per gli enti assicurati del servizio di manutenzione, e/o assistenza tecnica, prestato dai fabbricanti o fornitori degli enti stessi, e/o da ditte da questi autorizzate.

Nel caso in cui detto contratto di manutenzione mancasse e/o venisse a cessare, la Società non risponderà per perdite e danni causati da guasti meccanici, elettrici, o per danni che comunque sarebbero stati risarciti all'Assicurato in base al contratto di manutenzione.

Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio all'atto della stipula e durante la vita della polizza (art. 1898 C.C.). Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ. rimanendo acquisito alla Società, sia nel caso di annullamento, che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o di reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione, o la reticenza, o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde del danno se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 5 STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'Assicurato.

L'Assicurazione decorre dalla ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno un (1) mese prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la rata del premio e gli accessori devono essere pagati alla stipulazione del contratto per gli effetti dell'art.5.

I premi o le rate successive devono essere pagati nel giorno della scadenza fissata in polizza o, al più tardi, entro quindici giorni.

Trascorso tale termine, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze.

Trascorsi quindici giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 7 ISPEZIONE AGLI ENTI ASSICURATI

La Società ha il diritto di far procedere, quando che sia, alla visita degli enti assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi dell'Assicurato.

Art. 8 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitarne il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state fatte inconsideratamente. Se l'Assicurato dolosamente non adempie all'obbligo del salvataggio o gli obblighi stabiliti nell'art. 9, perde il diritto al risarcimento. Se invece l'omissione è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 9 OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- entro le ventiquattro ore successivamente al sinistro od al momento in cui ne viene a conoscenza, darne avviso sommario alla Società;
- nei tre giorni successivi al sinistro stesso od al momento in cui ne viene a conoscenza, farne, a sue spese, dichiarazione regolare e circostanziata. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato; i sinistri da incendio, furto, rapina, sabotaggio devono essere denunciati nel detto termine anche all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia dovrà essere trasmessa alla Società;
- trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i cinque giorni successivi, alla Società, accompagnandola con uno stato particolareggiato di tutte le cose assicurate che esistevano al momento del sinistro, con indicazione del loro valore e delle perdite subite, dal quale stato dovrà risultare la qualità, la quantità ed il valore delle cose distrutte, di quelle danneggiate e di quelle salvate o rimaste illese;





- L'Assicurato è obbligato a conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.
- Egli deve mettere e, fino alla chiusura della liquidazione, tenere a disposizione, tanto della Società, quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Art. 10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae cose salvate, od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al risarcimento.

Art. 11 VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalla Società -o da un perito incaricato - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio incaricato ; quelle dell'arbitro sono ripartite a metà.

Art. 12 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali allegata alla polizza.

Art. 13 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita di polizza erano al momento del sinistro eguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno. Se in contrario risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le rispettive somme assicurate, l'Assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in tale qualità la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 14 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora sulle medesime cose assicurate coesistano più assicurazioni, rimane convenuto che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento e spese a carico della Società, considerando le varie assicurazioni, anche se diverse per la data, per la durata e per gli importi assicurati, come una assicurazione unica e contemporanea, esclusa ogni solidarietà con gli altri assicuratori, e la Società pagherà come propria quota di risarcimento e spese quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere tra l'importo da essa dovuto secondo il suo od i suoi contratti e l'ammontare complessivo degli importi dovuti in base a tutti i contratti coesistenti.

Art. 15 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita di polizza. L'Assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Società né in tutto, né in parte, le cose residue o salvate dal sinistro ed anzi rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Assicurato i danni che le cose stesse subissero dopo la firma del verbale definitivo della perizia o l'atto di liquidazione.

Art. 16 PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del C.C. -

Art. 17 DIRITTO DI RIVALSA

La Società si riserva il diritto di esperire qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi di indennizzi da essa Società corrisposti all'Assicurato. Resta inoltre a completa discrezione della Società la conduzione di tale azione di rivalsa e l'Assicurato è tenuto a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Società possa ragionevolmente richiedere.

Art. 18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione dando un preavviso di 30 giorni.

Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla Società, la stessa s'impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio, al netto, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 19 INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 20 FORO COMPETENTE

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione od interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

Art. 21 TRADE SANCTIONS / OFAC

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o



disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

ACE European Group Limited è una società del gruppo ACE Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, ACE European Group Limited è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art. 22 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

La Contraente (e l'Assicurata) dichiarano, e la Società ne prende atto:

- a) L'Assicurato dichiara di non aver subito sinistri negli ultimi 3 anni sinistri per un importo totale superiore a € 500,00.
- b) L'Assicurato dichiara di non aver al proprio servizio "postazioni lavoro" di numero superiore, complessivamente per tutte le località assicurate, a 30 unità, e di impegnarsi in buona fede ad avvisare la Società anticipatamente alla data allorquando le

medesime venissero superate di numero, pena in caso di sinistro l'applicazione di quanto previsto nel disposto "Superamento del numero delle postazioni lavoro".

- c) che i responsabili addetti al centro elaborazione dati, e/o ai sistemi informatici (e/o il professionista/la ditta incaricata con regolare contratto d'appalto di gestire la manutenzione/sviluppo/protezione del sistema informativo assicurato) mantengano operative le seguenti procedure:
 - esistenza di almeno un programma anti-virus e sua applicazione sull'intera rete;
 - aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus con frequenza almeno settimanale;
 - la realizzazione di una copia di back-up completo effettuata con frequenza settimanale e riposta in località separata (cassaforte x Dati, o luogo esterno all'ubicazione di rischio cioè altra località).

D'accordo fra le parti si conviene che la Società ha il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia "virus" con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di premio pagato e non goduto.



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

ATTO DI TERRORISMO: si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

ATTO DOLOSO INFORMATICO: Qualsiasi atto doloso compiuto intenzionalmente da dipendenti, ex dipendenti o da terzi utilizzando il sistema dell'Assicurato derivanti da ogni Introduzione, alterazione o distruzione dei Dati o Programmi. Qualunque danno causato da Bomba logica o Cavallo di Troia è considerato come atto doloso informatico.

BOMBA LOGICA: Programma dannoso che ha la capacità di non essere rilevato dal sistema e che aziona comandi dannosi con lo scopo di danneggiare banche Dati, funzionalità operative, memorie e sistemi operativi ad una scadenza predeterminata o al verificarsi di un evento specifico rilevato dal sistema.

CAVALLI DI TROIA: Programmi dannosi che hanno lo scopo, non essendo rilevati dalle protezioni del sistema di sicurezza, di installarsi nei sistemi consentendo all'autore intrusioni nei files e operazioni non autorizzate in genere.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione;

COPIE DI SICUREZZA: sono le copie di archivi Dati e/o Programmi, memorizzati su Supporti o anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, etc.), che vengono conservate in una "Località separata" dal luogo ove sono gli enti assicurati, ai fini di preservare le informazioni (Dati e Programmi) dagli eventi garantiti in Polizza che colpiscono la località ove sono riposti gli originali. Sono considerati "Località separata", anche se nel medesimo luogo ove avviene il trattamento informatico: un armadio ignifugo, una stanza blindata con porta ignifuga (cassaforte per Dati)

DATA DELL' ARRESTO DELL'ATTIVITA': Giorno nel quale è avvenuto il Sinistro e denunciato entro i 3 giorni successivi.

DATI: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei Programmi.

EQUIVALENZA PER CARATTERISTICHE PRESTAZIONI E/O RENDIMENTO: due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento, quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.

ERRORE DI PROGRAMMAZIONE: Un errore che si verifica durante la stesura dei codici sorgente di un Programma, e che, una volta in uso, comporterebbe in talune condizioni, anche di remoto accadimento, un blocco, un cattivo funzionamento del sistema informatico e/o un funzionamento anomalo.

ERRORE UMANO: Un errore operativo nella gestione informatica compreso lo sviluppo di applicazioni ai Programmi, inclusa la scelta dei Programmi da utilizzare, anche se compiuta in via eccezionale da un dipendente o rappresentante dell'Assicurato o da un fornitore di servizi esterno che provochi un'Introduzione, alterazione o distruzione dei Dati e Programmi dell'Assicurato.

FRANCHIGIA: L'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo. Limitatamente alla garanzia Danni Indiretti si intende in particolare il valore massimo tra

- l'importo totale delle spese fisse annue coperte diviso il numero dei giorni lavorativi dell'anno, rilevati dalle documentazioni fornite dall'Assicurato, e moltiplicato per il numero dei giorni di franchigia temporale
- l'importo in cifra fissa indicato nel frontespizio

FRODE: Qualsiasi atto illecito o fraudolento commesso intenzionalmente da un dipendente dell'assicurato, da un cliente, da una società di servizi che ha un contratto con l'assicurato, o da un terzo in genere, consistente nella modifica o immissione nel sistema informatico inerente all'attività dell'assicurato di:

- informazioni durante l'esecuzione di operazioni bancarie,
 - dati, anche attraverso mezzi di trasmissione dei dati,
- che procura all'autore dell'illecito o della frode o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante la sottrazione e/o l'acquisizione, tramite il sistema informatico inerente all'attività dell'assicurato, di denaro, beni, valori, titoli o informazioni.

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

INTRODUZIONE, ALTERAZIONE, DISTRUZIONE di DATI e PROGRAMMI: Qualunque creazione, modifica o cancellazione di Dati e Programmi che, nel momento in cui siano elaborati dai sistemi dell'Assicurato causino alle Risorse di Sistema e/o di Rete un:

- malfunzionamento e / o
- interruzione del loro funzionamento

MASSIMO INDENNIZZO GIORNALIERO: Il valore massimo tra l'importo totale delle spese fisse annue coperte diviso il numero dei giorni lavorativi dell'anno rilevati dalle documentazioni fornite dall'Assicurato ed il sottolimito di indennizzo giornaliero indicato in Scheda di polizza

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione;

POSTAZIONE DI LAVORO: una singola unità di lavoro costituita da:

- un terminale, o
- un personal computer completo (con stampante), fisso o portatile, o
- un centralino telefonico con più di 15 linee, o
- un cad (collegato ad uno o più computer), o
- un server



insured.™

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

PROGRAMMI: sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza (come definito nel contratto con il fornitore per i Programmi in licenza d'uso, o in quanto sviluppato da Società specializzate e/o liberi professionisti e/o proprio personale interno dell'ufficio di programmazione - adibito unicamente a tale scopo - cioè i Programmi utente), che sono stati regolarmente testati con tutte le prove che la tecnica inerente prescrive e che durante l'esercizio giornaliero si siano dimostrati perfettamente funzionanti

PROGRAMMI DANNOSI: Si intende un Programma in grado di attaccare un sistema informatico, danneggiare computer, contenuti informatici e macchine controllate e/o azionate da sistemi computerizzati.

RISCHI: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

RISORSE DI SISTEMA E/O DI RETE: l'insieme delle capacità del sistema informatico e delle reti di comunicazione dell'assicurata utilizzabile da tutte le persone autorizzate dall'Assicurato.

SABOTAGGIO CIBERNETICO: L'utilizzo intenzionale e doloso dei sistemi e delle infrastrutture di rete dell'Assicurato da parte di un Terzo al fine di introdurre, alterare o distruggere Data senza causare danni fisici ai computer, agli impianti di telecomunicazione e alle Infrastrutture dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETÀ: l'Impresa assicuratrice;

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (PARZIALE o TOTALE): Per sospensione parziale o totale dell'attività lavorativa si intende rispettivamente l'impossibilità parziale o totale per l'Assicurato di esercitare la sua attività d'ufficio, a causa di un evento risarcibile. La sospensione totale dell'attività lavorativa deve essere constatata,

- tramite le evidenze del sinistro sui beni assicurati,
- dai preventivi di ricostruzione/riacquisto e
- dalle relative stime di fermo totale dell'attività

e, quando ritenuto opportuno dalla Società, dal rapporto del perito nominato dalla Società che procederà al sopralluogo.

SPESE GENERALI FISSE: Per spese generali fisse e non eliminabili si intendono le spese documentate abitualmente sostenute dal Assicurato per l'esercizio della sua attività d'ufficio. A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società

rimborserà le spese risultanti dal bilancio dell'Assicurato, e più precisamente:

- le spese d'acqua, gas, elettricità, riscaldamento, telefono;
- i salari (al lordo delle imposte di legge) dei dipendenti del Contraente;
- imposte e tasse professionali;
- gli interessi sui finanziamenti;
- i costi di locazione e le spese dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività;
- gli ammortamenti per le attrezzature;
- gli interessi sullo scoperto bancario;
- le spese sindacali e professionali;
- i contributi sociali e personali obbligatori;

Per contro, non rientrano nelle spese generali fisse garantite dalla polizza:

- mancati utili aziendali, profitti di qualunque genere, utili lordi/netti, spese extra/eccezionali, interessi bancari e proventi del mercato finanziario (incluse guadagni/perdite derivanti da operazioni di borsa non effettuate), mancata realizzazione di profitti da diritti esigibili entro termini temporali ed altri introiti e benefici;
- spese per acquisti di tutti i materiali di consumo, merci, forniture

SUPPORTI: materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato (dischi, nastri magnetici, floppy disks, cd rom, etc) per la memorizzazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi Dati e/o Programmi.

TERZO: Qualsiasi persona o società diversa :

- dall'Assicurato, dalle aziende di servizio che hanno un contratto con l'Assicurato per la gestione dei Dati e Programmi dell'Assicurato dai legali rappresentanti dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni
- dai dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni.

VIRUS: Un Programma che possiede la capacità di replicarsi (il cosiddetto "programma di autoriproduzione") all'interno di altri Programmi o in aree del sistema operativo o che è in grado di diffondere copie di se stesso, totalmente o parzialmente, ad altri sistemi informatici. Un worm è considerato in questa Polizza come un virus. Si precisa che i danni da Virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti al medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".



APPENDICE @ OFFICE**DANNI INDIRECTI****(ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE PERDITE ECONOMICHE DERIVANTI DA INTRALCIO-FERMO DELL'ATTIVITÀ)****Art. 1) Oggetto dell'estensione Danni Indiretti**

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza che determini una Sospensione dell'attività lavorativa, con la presente appendice la Società si obbliga a rimborsare le Spese generali fisse realmente sostenute dall'Assicurato durante il periodo di inattività.

Art. 2) Definizioni**a) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (PARZIALE o TOTALE)**

Per sospensione parziale o totale dell'attività lavorativa si intende rispettivamente l'impossibilità parziale o totale per l'Assicurato di esercitare la sua attività d'ufficio, a causa di un evento risarcibile a termini della polizza base .

La sospensione totale dell'attività lavorativa deve essere constatata:

- tramite le evidenze del sinistro sui beni assicurati,
- dai preventivi di ricostruzione/riacquisto e
- dalle relative stime di fermo totale dell'attività
- e, quando ritenuto opportuno dalla Società, dal rapporto del perito nominato dalla Società che procederà al sopralluogo.

b) DATA DELL'ARRESTO DELL'ATTIVITÀ

Giorno nel quale è avvenuto il sinistro risarcibile a termini della polizza base e denunciato entro i 3 giorni successivi.

c) DATA D'EFFETTO DELLA COPERTURA

La data indicata nel frontespizio di polizza.

d) SPESE GENERALI FISSE

Per spese generali fisse e non eliminabili si intendono le spese documentate abitualmente sostenute dal Assicurato per l'esercizio della sua attività d'ufficio. A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese risultanti dal bilancio dell'Assicurato, e più precisamente:

- le spese d'acqua, gas, elettricità, riscaldamento, telefono
- i salari (al lordo delle imposte di legge) dei dipendenti del Contraente
- imposte e tasse professionali
- gli interessi sui finanziamenti
- i costi di locazione e le spese dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività
- la perdita di valore dei materiali/beni di consumo deperibili
- gli ammortamenti per le attrezzature
- gli interessi sullo scoperto bancario
- le spese sindacali e professionali

- i contributi sociali e personali obbligatori

Per contro, non rientrano nelle spese generali fisse garantite dalla polizza:

- mancati utili aziendali, profitti di qualunque genere, utili lordi/netti, spese extra/eccezionali, interessi bancari e proventi del mercato finanziario (incluse guadagni/perdite derivanti da operazioni di borsa non effettuate), mancata realizzazione di profitti da diritti esigibili entro termini temporali ed altri introiti e benefici
- le spese per acquisti di tutti i materiali di consumo, merci, forniture

MASSIMO INDENNIZZO GIORNALIERO

Il valore massimo tra l'importo totale delle spese fisse annue coperte diviso il numero dei giorni lavorativi dell'anno rilevati dalle documentazioni fornite dall'Assicurato ed il Sottolimito di indennizzo giornaliero.

FRANCHIGIA

Il valore massimo tra

- l'importo totale delle spese fisse annue coperte diviso il numero dei giorni lavorativi dell'anno, rilevati dalle documentazioni fornite dall'Assicurato, e moltiplicato per il numero dei giorni di franchigia temporale
- l'importo in cifra fissa indicato nel frontespizio.

Art. 3) Esclusioni

Fermo quanto già precedentemente regolamentato, nessun indennizzo è dovuto in caso di sinistro derivante da:

- 1) chiusura dell'attività dell'Assicurato conseguente al sinistro
- 2) dolo dell'Assicurato
- 3) un danno indiretto conseguente a danno diretto non risarcibile a termini della polizza base

Sono inoltre esclusi i danni:**causati da:**

- responsabilità nei confronti di qualunque Terzo e per qualunque motivo;
- Frode in qualsiasi modo attuata.
- Scomparsa non chiarita di beni finanziari o materiali, inclusa qualunque perdita che divenga evidente solamente nello stato patrimoniale dell'assicurato o nel corso di un audit.

- **Utilizzo di nuovi Programmi o applicazioni, ovvero di nuove versioni di Programmi e applicazioni, qualora questi Programmi o applicazioni non abbiano precedentemente superato i test e non siano stati immessi in commercio.**
- **Uso consapevole o cosciente di Programmi illegali o senza licenza, in violazione delle disposizioni della legge del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche riguardanti la tutela del software.**
- **Malf funzionamento delle reti esterne che non comportino introduzione, alterazione o distruzione dei dati (anche se detto malf funzionamento comporta un'interruzione di attività per il cliente).**
- **Malf funzionamento delle linee aeree di comunicazione (cavi aerei, comunicazioni senza filo).**
- **Graduale deterioramento dell'isolamento dei cablaggi sottotraccia (interrati, immurati).**
- **Danni derivanti da Trading non autorizzati intendendosi per tali il commercio e/o scambio con una effettiva controparte che, alla data dell'evento, sia avvenuto in eccesso ai limiti finanziari attribuiti al dipendente che ha effettuato l'operazione e/o in contrasto con le linee guida impartite dall'Assicurato ai dipendenti addetti e/o con controparti non approvate (o non prestabilite) dall'Assicurato in violazione fraudolenta di codici, istruzioni e/o procedure stabilite dall'Assicurato.**

consistenti in:

- **Perdite indirette quali perdite di godimento, perdita di profitto o di interessi, perdita di clienti o perdita di quote di mercato, commissioni bancarie per scoperto e indennità di tardata esecuzione, multe, penalità contrattuali ed extracontrattuali, profitti imprevisti e mancate vendite.**
- **Modifica o miglioramento dei Data (programmi e dati) o dei Supporti dei Data, dei Programmi e dei loro sviluppi, delle logiche di prevenzione, protezione e difesa, attuate in seguito a un Sinistro.**
- **perdite di fatturato, di profitti lordi, di utili netti.**
- **spese extra per la continuazione dell'attività con metodi alternativi.**

Art. 4) Calcolo dell'indennizzo

1) RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI FISSE DEL CONTRAENTE

L'indennizzo versato all'Assicurato è calcolato dopo l'applicazione delle franchigie e nel limite massimo sottoscritto, accettato e riportato nella presente polizza base, entro comunque il limite di indennizzo generale di polizza. Nel caso in cui l'Assicurato sia costituito da una associazione di professionisti, l'indennizzo sarà corrisposto senza tener conto delle rispettive quote.

DANNO TOTALE

In caso di fermo totale dell'attività si procederà al calcolo:

- del periodo di Sospensione totale dell'attività lavorativa.

- delle spese fisse annue coperte dalla presente estensione, ottenendo una somma totale, dividendo poi tale importo per il numero di giorni lavorativi annui.
- Si moltiplicherà l'Indennizzo massimo giornaliero, così ottenuto:
 - a. per il periodo di Sospensione totale dell'attività lavorativa (se inferiore al massimo periodo di indennizzo), o
 - b. per il massimo periodo di indennizzo (se uguale o superiore a tale periodo).
 - c. ottenendo l'importo totale indennizzabile al lordo della franchigia
- A tale importo così ottenuto andrà applicata la franchigia indicata in appendice ottenendo l'indennizzo netto.

Qualora l'indennizzo netto così calcolato sia superiore al limite di indennizzo previsto verrà liquidato quest'ultimo.

Quando risulti a seguito di sinistro che il numero delle "postazioni di lavoro" sia superiore a 20, e pertanto si renda necessario l'applicazione della proporzionale, il medesimo criterio sarà applicato al calcolo del risarcimento in base al presente comma fermo il disposto di salvaguardia di polizza base che stabilisce in questo caso il minimo risarcimento pari al 70% del 100% del massimo indennizzo.

DANNO PARZIALE

In caso di arresto parziale dell'attività lavorativa l'indennizzo versato dalla Società sarà calcolato in modo forfettario nel seguente modo:

- conteggiando il 10% dell'indennizzo spettante per i danni diretti subiti (danni al macchinario e a programmi e dati escluse quindi le "Spese Extra") nei limiti degli importi previsti dalla presente.
- A tale importo così ottenuto andrà applicata la franchigia indicata in appendice ottenendo l'indennizzo netto. Qualora l'indennizzo netto così calcolato sia superiore al limite di indennizzo previsto verrà liquidato quest'ultimo.

Art. 5) Dichiarazioni del Contraente.

Il Contraente deve indicare alla Società, dal momento in cui ne venga a conoscenza, tutti gli elementi che possano modificare la natura del rischio:

- **cambiamenti di attività dell'Assicurato;**
- **cambiamenti di proprietà delle cose assicurate dell'Assicurato;**
- **cessazione d'attività dell'Assicurato, qualunque ne sia la causa.**

Queste dichiarazioni devono essere comunicate alla Società precedentemente rispetto alle modifiche stesse. In caso di variazione del rischio, la Società potrà considerare il rischio non assumibile oppure assumibile a condizioni differenti da concordare.

Si precisa inoltre che, al momento della sottoscrizione della polizza, l'Assicurato sotto la propria piena responsabilità dichiara di non aver subito in precedenza danni indiretti che abbiano provocato fermi totali o parziali o intralcio dell'attività pena la non indennizzabilità in caso di sinistro.



insured.™

Art. 6) Premio

Alla firma della presente l'Assicurato versa il premio indicato nella prima pagina della presente appendice e già conteggiato nel premio totale del frontespizio di polizza.

Art. 7) Limite di indennizzo Danni Indiretti

Ai sensi della presente appendice la Società non pagherà per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità di polizza somma maggiore dell'importo indicato nella prima pagina della presente appendice, fermo restando che il medesimo è da considerarsi quale sottolimito del limite generale e massimo di indennizzo dell'intera polizza (indicato nel frontespizio di polizza base).

Art. 8) Pagamento dell'indennizzo

L'indennità dovuta a termini di polizza sarà pagata in un'unica soluzione insieme all'indennizzo spettante sulla polizza base nei termini previsti dalla polizza base.

Art. 9) Rescissione dalla presente estensione di garanzia DANNI INDIRETTI

L'estensione prestata con la presente appendice può essere risolta dal Contraente o dalla Società :

- in caso di cambiamento di proprietà, attività, a seguito di sinistro;
- in caso di chiusura di attività, anche a seguito di sinistro;
- qualora siano taciute informazioni essenziali sul rischio per cui i rischi coperti risultino diversi da quelli effettivamente esistenti.

In caso di risoluzione del contratto prima della sua scadenza il premio versato si intenderà acquisito dalla Società senza possibilità di rimborso.

Art. 10) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro valgono le norme previste in polizza base.

Art. 11) Diritto di surroga

A concorrenza delle spese pagate a causa dell'arresto dell'attività lavorativa, la Società si riserva l'azione di regresso nei diritti e nelle azioni spettanti al Contraente/Assicurato nei confronti di tutti gli eventuali responsabili del sinistro.

Art. 12) Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

Fascicolo Informativo Ediz. Maggio 2015



ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: - Viale Monza 258 - 20128 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043 L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK.
info.ace.italy@acegroup.com - www.aceeuropeangroup.com www.acegroup.com/it-it/

One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies

ASSICURAZIONE DEI PERSONAL COMPUTER PORTATILI

appendice di estensione di copertura ai computer portatili

Art 1) Garanzia

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato sopraindicato ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti ai computer portatili, anche se di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Il macchinario portatile/mobile s'intende assicurato:

- presso le località indicate in polizza;
- presso ogni altra località situata nell'ambito di tutto il mondo (*);
- durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna macchina elettronica portatile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni stabilite dal costruttore per l'uso della macchina.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile:

- sia sotto il controllo dell'Assicurato, dei suoi tecnici, dipendenti o agenti;
- non sia lasciato incustodito in un edificio, salvo che in un locale di un fabbricato, o in un appartamento ,o in una stanza chiusa con chiave o con altri idonei mezzi di chiusura ,e purché non in vista ,cioè riposto in un armadio/cassetto ;
- non sia lasciato incustodito su di un mezzo di trasporto, salvo che in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave, dotato di antifurto funzionante ed unicamente nelle ore diurne (dalle 6.00 alle 23.00).

Relativamente ai computer portatili, sono compresi i anche i danni materiali e diretti causati al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto;

Art 2) Esclusioni

(in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione)

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da montaggio, smontaggio, installazione ,test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o dai fornitori ed installatori, manutentori, riconosciuti ufficialmente
- 2) derivanti dal trasporto con mezzi pubblici non di linea, o privati diversi da autoveicoli
- 3) furto avvenuto in autoveicolo incustodito nelle ore notturne (h. 22.00 – h. 6.00)
- 4) al sistema operativo ed al disco rigido dovuti a virus(anche se il danno è meccanico), al mancato

riconoscimento della data e derivanti da programmi dannosi in genere

- 5) dovuti ad errori umani nell'utilizzo della macchina
- 6) dovuti a smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza, furto perpetrato senza scasso dei locali, dell'automezzo, ove è riposto il bene assicurato
- 7) dovuti ad affidamento, anche temporaneo, a terzi (compresi portabagagli e compagnie di trasporto)
- 8) danni di natura estetica ,ruggine ,ossidazione, rottura delle porte di entrata/uscita di segnali

Art 3) Definizione

Per personal computer portatile s'intende:

tutte le macchine in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile, costituite da un elaboratore a libro con tastiera e video incorporati del peso compreso tra 0,5 kg e 3 kg, costituiscono parte del computer portatile, una stampante portatile su carta A4 , una centralina di ricezione satellitare, delle cuffie, un microfono (anche non incorporato), una tavoletta portatile di disegno.

Art 4) Beni non assicurati

- 1) Macchinari dati a nolo, in uso, affidati anche temporaneamente a terzi, presso terzi
- 2) Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa
- 3) Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso e nelle sue estensioni esterne.
- 4) Dischi e/o nastri amovibili.
- 5) Prototipi di qualsiasi tipo.
- 6) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione
- 7) avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.
- 8) Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili con le periferiche)
- 9) Macchinario medico, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o per l'utilizzo sotterraneo, macchine fotografiche , da ripresa Tv, apparecchi scientifici ,ed ogni altro qualsiasi strumento che non ricade tra quelli indicati nella definizione.
- 10) Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato.

Fascicolo Informativo Ediz. Maggio 2015



ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: - Viale Monza 258 - 20128 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043 L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK. info.ace.italy@acegroup.com - www.aceuropeangroup.com www.acegroup.com/it-it/

Art 5) Capitale Assicurato

Il capitale indicato nel frontespizio dell'appendice costituisce un limite di indennizzo per uno o più sinistri Assicurato a primo rischio assoluto.

Art 6) Determinazione dell'indennizzo

1 Danni suscettibili di riparazione (DANNO PARZIALE)

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessivamente sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili dai conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio ed al rimontaggio del bene danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tali spese sono indennizzabili **purché necessarie al ripristino del macchinario danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie.**

Relativamente alle parti che non sono più reperibili sul mercato, o non riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di acquisto di tali componenti.

2 Danni non riparabili (DANNO TOTALE)

Nel caso in cui le spese di riparazione valutate come previsto al comma a) che precede, siano pari o superiori al valore di sostituzione del bene danneggiato o sottratto (detratta la somma corrispondente alla vetustà, al suo deperimento per uso, o altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.

Valore di rimpiazzo a nuovo

In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto dell'ente distrutto, danneggiato e non riparabile, rubato o rapinato. Qualora il bene assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà indennizzato il valore di riacquisto di un macchinario equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- rimozione, demolizione e sgombero del bene danneggiato, nonché trasporto alla più vicina discarica
- trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o
- l'ubicazione del rischio
- montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria) del nuovo macchinario acquistato in sostituzione di quello danneggiato o distrutto

- diritti doganali, dazi, Iva ed altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall'erario, o da altro ente pubblico

Relativamente alle macchine per le quali siano trascorsi due o più anni dalla data della fattura di acquisto, la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di sostituzione come precedentemente determinato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione ed all'uso.

Tale deprezzamento non potrà in ogni caso essere superiore al 25% del valore assicurato per singolo anno di età del macchinario.

Cumulo con altre somme assicurate

In caso di danno per il quale siano coinvolti anche altri capitali assicurati nella polizza, la Società non risarcirà somma maggiore di quella indicata - nel frontespizio di polizza - come massima per uno o più sinistri, intendendosi il capitale assicurato con la presente appendice come sottolimito del totale.

Art 7) Estensione area territoriale Mondo (*)

L'area territoriale di operatività della garanzia è estesa a tutti i paesi del mondo, **con esclusione dei paesi che sono in conflitto con il governo italiano, quello USA, o sanzionati dall'ONU, ove sono in corso conflitti armati di qualsiasi tipo, ove non esista un governo ufficialmente riconosciuto, oltre ai seguenti: ex Jugoslavia (salvo Slovenia e Croazia), Iran, Iraq, Albania, Cuba, Libia, Nord Corea, ex URSS.** Sono parificati ai danni da incidente stradale anche gli incidenti aerei, ferroviari, e marittimi, **purché gli incidenti siano avvenuti durante i normali trasporti di linea privata, o pubblica. Qualunque evento dannoso per il quale sia richiesto un risarcimento, se conseguente ad incidente o ad atto fuori legge, deve essere comprovato da copie dei verbali delle autorità del luogo ove è avvenuto il fatto. L'indennizzo sarà corrisposto ai costi di riparazione e/o sostituzione vigenti in Italia, se inferiore a quelli sostenuti all'estero.**

Art 8) Impiego mobile in sede

Gli enti mobili e/o portatili sono assicurati anche nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza, singolarmente o nell'insieme (durante riunioni), anche durante le ore notturne di chiusura dell'attività, **purché alla fine del periodo lavorativo vengano riposti in locali chiusi a chiave in armadi chiusi a chiave.**

Art. 9) Macchinari in leasing

Salvo esplicita richiesta dell'Assicurato, sono compresi nella somma assicurata anche macchinari in leasing e/o in uso, ma di proprietà di Terzi.

